

PERSONALE

Il lavoro nella p.a. cambia pelle

Riforma Madia: blocco dei fondi del salario accessorio e rafforzamento dei Ccnl.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri in via preliminare l'ultima versione del decreto di riforma del D.Lgs. n. 165/2001 (attuativo dell'art. 17 della legge delega Madia).

La riforma punta a confermare, per l'ennesima volta, il blocco dei fondi del salario accessorio.

Una delle disposizioni transitorie previste dal decreto vuole ottenere l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori dei vari comparti; a tale scopo si prevede che, a partire dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle p.a. non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

È una norma che ricalca il contenuto dell'articolo 1, comma 236, della Legge 208/2015 (che a sua volta ribadiva quanto disposto dall'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010); lo schema di riforma, tuttavia, ha il pregio di precisare che il nuovo tetto al salario accessorio, fissato nel 2016, vale anche per la dirigenza e decorre dal prossimo 1° gennaio, superando così i problemi interpretativi che pone l'articolo 1, comma 236, della legge 205/2016.

La riforma, inoltre, interviene sul D.L. n. 16/2014 (il c.d. "salva Roma"); in pratica, viene parzialmente modificato l'articolo 4, comma 1, che consente di recuperare eventuali sforamenti ai tetti dei fondi per la contrattazione decentrata.

Viene previsto inoltre un notevole rafforzamento della contrattazione collettiva; i Ccnl potranno infatti intervenire sulle leggi che introdurranno in futuro previsioni concernenti il lavoro pubblico, ma anche su quelle che nel passato abbiano già regolato tali materie.

La contrattazione collettiva, in particolare, potrà disciplinare integralmente il rapporto di lavoro, sia sul piano giuridico che economico, oltre che delle relazioni sindacali; tuttavia, il nuovo testo dell'articolo 40, comma 1, indica materie sulle quali i Ccnl non potranno intervenire: organizzazione degli uffici, partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 165/2001; prerogative dei dirigenti quali privati datori di lavoro.

Vi saranno, poi, materie come sanzioni disciplinari, valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio e della mobilità, nelle quali la contrattazione collettiva sarà consentita con poteri di deroga affievoliti, perché la contrattazione dovrà rispettare i limiti previsti dalle norme di legge.

I Ccnl potranno stabilire le condotte e le corrispondenti sanzioni disciplinari per i casi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza.

Fonte: Italia Oggi n. 47 del 24/02/2017 pag. 41

Autore: Luigi Oliveri